

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 345-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT)

(RELATORE SCAGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1972

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1972

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504,
recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73
e per altre necessità straordinarie e urgenti

ONOREVOLI SENATORI. — Un inconveniente che di anno in anno si è venuto aggravando e che, se non opportunamente frenato, corre il rischio di compromettere gravemente il rendimento della nostra scuola secondaria, è il ritardo, in qualche caso addirittura di mesi, con il quale il funzionamento delle varie classi ha effettivo inizio, a causa della ritardata nomina degli insegnanti.

Il fatto ha alla sua origine una realtà indubbiamente positiva, quale si deve considerare la « esplosione » scolastica di questi anni, che hanno visto non solo l'estensione ormai generalizzata della scuola dell'obbligo dagli 11 ai 14 anni, ma anche un aumento notevolissimo della frequenza nei corsi della scuola secondaria superiore. Ma vi ha contribuito notevolmente anche l'ineadeguatezza della arretrata e complicata legislazione vigente, che si manifesta nella macchinosità dei concorsi, il cui espletamento richiede anni, e nelle norme frammentarie e assai numerose volte a regolare minutissimamente le nomine di incaricati e supplenti, con una meticolosa tutela degli interessi delle varie categorie, da quelli degli insegnanti abilitati a quelli comunque stabilizzati.

Nell'intento peraltro ben comprensibile di venire incontro all'interesse del personale docente, è invalso a poco a poco il sistema di tener conto fino all'ultimo di ogni possibilità di miglioramento nella destinazione degli insegnanti e di consentire ogni possibile spostamento anche dopo il 1° ottobre. Vengono così ad essere occupate, sia pure in forma provvisoria, le sedi che via via si rendano libere, con movimenti a catena che, specialmente nelle grandi città, hanno finito col rendere impossibile una qualsiasi stabilizzazione della situazione.

A tali considerazioni, umane, degne di rispetto (particolarmente se si tien conto dell'importanza che la sede di insegnamento assume soprattutto per il personale femminile e coniugato, che costituisce una larga parte del corpo docente) si è finito col sacrificare un interesse fondamentale della scuola — quello del regolare e tempestivo inizio delle lezioni — con prospettive che, avvicinandosi

la data d'inizio dell'anno scolastico, si sono venute, quest'anno, facendo veramente allarmanti, al punto che con insistenza si è data per acquisita l'impossibilità di rispettare la norma che fissa al 1° ottobre l'inizio dell'anno scolastico.

È evidentemente nell'intento di far fronte a questa preoccupante situazione che il Governo ha ritenuto di adottare un provvedimento di emergenza che, stanti anche le ferie parlamentari, non sarebbe stato possibile portare all'approvazione con il normale iter legislativo in tempo perchè potesse avere applicazione per l'anno scolastico 1972-73; e che, senza pretendere ovviamente di dare una sistemazione definitiva alla complessa materia — per la quale è auspicabile (ed urgente) una regolamentazione organica, unitaria, adeguata alle nuove dimensioni della scuola — si propone di dare validità legale, per l'inizio dell'anno scolastico 1972-73, ad una procedura eccezionale che consenta di accelerare la sistemazione sulle cattedre dell'ormai numerosissimo personale non di ruolo, riducendo al minimo i suoi spostamenti.

In vista di tale obiettivo il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, che è stato presentato al Senato per la sua conversione in legge prevede:

- 1) una norma applicativa dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, volta a consentire ai Provveditori agli studi di conoscere tempestivamente il quadro dei posti per i quali essi debbono provvedere. Nel quadro di una attuazione graduale della suddetta legge, e tenendo conto delle situazioni di fatto — particolarmente della necessità, dove manchino le aule, di evitare doppi turni — si stabilisce che le classi iniziali degli istituti di istruzione secondaria superiore siano costituite di regola di non meno di venticinque e di non più di trenta alunni (articolo 1); viene inoltre stabilito (articolo 2) che i capi di istituto — appena effettuati i trasferimenti e le nomine dei professori di ruolo — del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento diurno e serale e di doposcuola, compresi quelli prevedibili in relazione al normale

sviluppo della scuola, diano immediata notizia ai provveditori, nella cui disponibilità vengono in tal modo accentrati anche i posti delle sezioni serali e dei doposcuola;

2) un potenziamento degli organici amministrativi preposti alle operazioni relative alla compilazione delle graduatorie e alla assegnazione degli incarichi in rapporto al numero delle domande presentate in ciascun Provveditorato (articolo 3); un potenziamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione mediante la immediata messa a concorso dei posti recati in aumento dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva, e per i quali erano state previste le decorrenze differite al 1973, al 1974 e al 1975 (art. 7);

3) ma soprattutto un freno alla mobilità degli insegnanti non di ruolo per l'anno scolastico 1972-73 ottenuto mediante:

a) la conferma dei comandi conferiti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei decorsi anni scolastici a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, a professori di scuola media, e di quelli conferiti per cattedre della scuola media a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, a insegnanti elementari abilitati; e la sospensione per l'anno scolastico 1972-73 di altri comandi di cui al citato articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 (articolo 4);

b) la possibilità per le molte migliaia di insegnanti di ruolo e incaricati in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica che hanno conseguito e accettato la nomina in ruolo nella scuola media con decorrenza 1° ottobre 1971, di continuare a prestare servizio, a domanda, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto, rimanendo il servizio in parola valido nel ruolo della scuola media anche agli effetti del compimento del periodo di prova, ed essendo tuttavia previsto che i posti in tal guisa occupati siano da considerarsi indisponibili limitatamente all'anno scolastico 1972-73 (articolo 5);

c) la rigorosa limitazione della competenza dei Provveditori per la nomina di personale docente non di ruolo ai soli posti non occupati da insegnanti di ruolo e non di ruolo. La norma evidentemente mira ad evitare che, per venire incontro alle esigenze dei singoli insegnanti, si possa spostare di sede personale in precedenza già nominato, aprendo la serie degli spostamenti a catena. D'altra parte, proprio a tutela degli insegnanti in precedenza nominati, le nuove nomine, sebbene effettuate a tempo indeterminato, quanto alla sede hanno validità solo per l'anno scolastico 1972-73 e ciò evidentemente per non sottrarre definitivamente dei posti a concorrenti già in servizio che abbiano maggiori titoli per occuparli (articolo 6, primo comma);

d) la fissazione di un termine tassativo (5 ottobre) per l'esercizio della facoltà di scelta per gli insegnanti che siano inclusi in più graduatorie (articolo 6, secondo comma).

Poichè tuttavia non è possibile evitare che vacanze di cattedre abbiano a verificarsi anche dopo l'inizio dell'anno scolastico, il terzo comma dello stesso articolo precisa che l'assegnazione di cattedre effettuata dopo il 15 ottobre sarà valida solo per l'anno scolastico 1972-73, a tutela del diritto degli insegnanti di ruolo e non di ruolo che, avendo maggiori titoli, non possono, ad anno scolastico iniziato, lasciare la cattedra cui sono stati assegnati.

Il provvedimento ha un evidente carattere di emergenza: non solo non pretende di risolvere i problemi di fondo della sistemazione del personale di ruolo e non di ruolo della nostra scuola secondaria, ma proprio con le misure straordinarie che introduce — e che in nessun modo potrebbero essere prorogate oltre l'anno scolastico 1972-73 — rende più urgente una disciplina nuova, organica, completa della complessa materia. Disciplina il cui studio dovrà essere immediatamente avviato perchè l'inizio di un nuovo anno scolastico non faccia trovare la scuola di fronte a situazioni ulteriormente aggravate con in più l'impossibilità assoluta, giuridica e morale, di altri provvedimenti di blocco,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qual è, nella sua parte essenziale, quello in esame.

Il quale non tocca in nessun punto il diritto del personale docente di ruolo che ha regolarmente usufruito dei normali trasferimenti e vede integralmente salvaguardati tutti i suoi diritti, anche per l'avvenire.

Quello che invece — almeno in rapporto alle aspettative legittimate non solo dalla prassi, ma anche da norme gradualmente istituzionalizzate — vede notevolmente sacrificate le sue possibilità di movimento, è il personale insegnante non di ruolo, al quale sono inibiti quegli spostamenti che il movimento del personale di ruolo e la creazione di nuove classi avrebbero potuto consentire. È questo il costo umano del provvedimento; che si può peraltro, richiamare a non isolati esempi passati; che è strettamente limitato nel tempo, essendo da escludere in maniera assoluta che possa essere prolungato oltre il corrente anno scolastico; che è congegnato in modo da salvaguardare integralmente per l'avvenire i diritti derivanti a ciascun insegnante dalla sua posizione di anzianità e di graduatoria; che, come corrispettivo, favorisce quella continuità didattica che è un bene prezioso per l'efficacia dell'insegnamento; e che soprattutto consente di mettere un radicale alt ad una mobilità ormai senza più limiti di tempo che, se non è bloccata in radice, finisce con il rendere

arbitrario, o almeno per far apparire tale, ogni altro limite.

La maggioranza della Commissione ha sostanzialmente riconosciuto la validità dei criteri ispiratori del provvedimento, preoccupandosi di vederne chiariti i punti più delicati anche sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo.

In particolare, la Commissione ha chiesto la garanzia che la permanenza degli insegnanti titolari di scuola media nella scuola secondaria superiore quali comandati non abbia in nessun modo a costituire titolo per un successivo accesso o per una stabilizzazione dei posti ora occupati nella scuola secondaria superiore.

Quanto agli emendamenti formulati dalla Commissione, essi mirano a meglio precisare la portata di alcune norme del decreto-legge (così intendono fare le modifiche che si propongono negli articoli 3, secondo capoverso, e 5), a correggere un errore materiale (è il caso dell'articolo 3, primo capoverso) e a perfezionare, in ossequio anche alle osservazioni della Commissione bilancio, il dispositivo finanziario (si veda il nuovo testo dell'articolo 9).

Al relatore non rimane che raccomandare l'approvazione dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione.

SCAGLIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

5 ottobre 1972

La Commissione Affari Costituzionali, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza il parere che non vi siano obiezioni sostanziali da muovere all'ulteriore corso del provvedimento per quanto attiene alla competenza della Commissione stessa.

F.to AGRIMI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 ottobre 1972

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che l'articolo 9 sia modificato come segue: « Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge negli esercizi finanziari 1972-73, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istru-

zione negli esercizi medesimi, e, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 7 per l'esercizio 1973, valutato in 900 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli, numeri 1102 e 1104 del citato stato di previsione per il medesimo esercizio 1973; rispettivamente, di 700 milioni e di 200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, nel primo capoverso, le parole: « nonchè da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici », sono sostituite con le seguenti: « nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici »;

nel secondo capoverso, dopo le parole: « i professori », sono inserite le seguenti: « e gli insegnanti tecnico-pratici ».

All'articolo 5, nell'ultimo comma, dopo le parole: « Qualora il posto occupato », sono inserite le seguenti: « dal personale di cui ai precedenti commi ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detti esercizi, nonchè, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 nell'esercizio 1973, valutato in lire 900 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

Decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234, del 7 settembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è costituita di regola con non meno di 25 alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.

La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: « Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al Provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo ».

Art. 3

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione per gli incarichi è costituita da un capo d'istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento, e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonché da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecento-cinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila, saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1

Identico.

Art. 2

Identico.

Art. 3

Identico:

« La Commissione per gli incarichi è costituita da un capo d'istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento, e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila, saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal Provveditore agli studi, i professori sono nominati dal Provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie ».

L'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità, il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due.

Per l'anno scolastico 1972-73, è data facoltà di procedere alla integrazione del numero dei componenti le commissioni ai sensi dei commi precedenti, salve restando le operazioni compiute fino al provvedimento di integrazione.

Art. 4

All'articolo 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: « I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati ».

Per l'anno scolastico 1972-1973 è sospeso il conferimento di nuovi comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, possono, a domanda, continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto, sempre che vi sia disponibilità di posti.

Il servizio è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova.

Le cattedre e i posti nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti di cui al presente articolo sono da considerare indisponibili, limitatamente all'anno scolastico 1972-73, ai fini di tutte le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi.

Agli insegnanti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di scuola media. La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

Qualora il posto occupato sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed è utilizzato in attività scolastiche o para-scolastiche.

Art. 6

Tutte le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

Le nomine conferite agli insegnanti non di ruolo dai Provveditori agli studi o dai Consigli di amministrazione possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il 5 ottobre 1972.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal Provveditore agli studi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici sono nominati dal Provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie ».

Identico.

Identico.

Art. 4

Identico.

Art. 5

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Qualora il posto occupato dal personale di cui ai precedenti commi sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed è utilizzato in attività scolastiche o para-scolastiche.

Art. 6

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato che si renda necessario, dopo la data del 15 ottobre, ad insegnanti che ne abbiano titolo, comporta che l'assegnazione della sede sia limitata all'anno scolastico, rimanendo esclusa nel corso dell'anno medesimo ogni possibilità di movimento del personale insegnante già in precedenza nominato.

In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi da parte del Provveditore agli studi o dei Consigli di amministrazione, o di supplenze da parte del capo di istituto si provvede soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano limitatamente all'anno scolastico 1972-73.

Art. 7

I posti recati in aumento nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica possono essere messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; i vincitori assumeranno servizio dal 1° settembre 1973.

Art. 8

Il disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra variazione di stato avente effetti giuridici ed economici nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante, e conseguente a provvedimento di competenza del Provveditore agli studi.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1972 si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 settembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7

Identico.

Art. 8

Identico.

Art. 9

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli esercizi 1972 e 1973 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detti esercizi, nonché, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 nell'esercizio 1973, valutato in lire 900 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Identico.